



NOTA MIT - OBBLIGO DI EVIDENZA PER LE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO

Posted on 15 Gennaio 2021



Categories: [In evidenza](#), [Opere pubbliche](#)

Tags: [mit](#), [procedura negoziata](#)

Con nota n. 523 del 13 gennaio u.s., il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT** ha fornito chiarimenti inerenti agli obblighi di pubblicità connessi con le procedure di affidamento derogatorie disciplinate all'art. 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 7 (D.L. "Semplificazioni" – convertito in L. n. 120/2020).

La nota chiarisce che, in relazione all'utilizzo delle **procedure negoziate senza bando per gli affidamenti sottosoglia**, incombono sulle stazioni appaltanti **specifici obblighi di dare evidenza sia dell'avvio delle procedure suddette, sia delle successive aggiudicazioni**, con la precisazione che solo quest'ultimo avviso dovrà contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati.

La norma citata, infatti, prevede la possibilità, per i contratti sotto-soglia, di esperire le procedure negoziate, subordinandole alla previa consultazione di un numero minimo di operatori (5, 10, 15) graduato a seconda dell'importo dell'affidamento.

In particolare, il MIT precisa che **gli operatori economici dovranno essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi** e che **le stazioni appaltanti nella formulazione degli inviti dovranno rispettare un criterio di rotazione**, che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese.

- [MIT_nota n. 523 del 13 gennaio 2021](#)

